

REGIO DECRETO 24 dicembre 1891 , n. 725

Che approva gli organici degli uffici doganali. (091U0725)

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi doganali, approvato con [R. decreto 8 settembre 1889 n. 6387](#);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo ordine delle dogane si divide in due classi ed il secondo ordine in tre classi.

Ciascuna dogana puo' essere divisa in sezioni.

Art. 2.

Le dogane si distinguono in principali e secondarie.

Le dogane principali concentrano gli introiti, i conti, i lavori di statistica e di contenzioso, gli inventari dei mobili e degli attrezzi, i rendiconti dei registri, degli stampati e de'contrassegni, delle dipendenti dogane secondarie.

Con decreto ministeriale sono designate le dogane che devono

funzionare come dogane principali e le rispettive dogane secondarie aggregate.

Art. 3.

Sono approvate le unite tabelle A e B, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro delle finanze.

La tabella A determina il luogo, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, la sede di ciascuna sezione di dogana e di ciascun posto di osservazione, le vie da percorrere fra il confine e l'ufficio doganale per l'entrata e l'uscita delle merci, le facolta' per il deposito e per l'attestazione della uscita in transito delle merci e le speciali facolta' concesse ad alcune dogane.

La tabella B indica le merci che possono essere importate per le dogane di ciascuna classe del secondo ordine.

Art. 4.

Le facolta' delle sezioni di dogana sono stabilite da speciali disposizioni del Ministero.

Art. 5.

Le operazioni di cabotaggio dei prodotti del luogo, quelle per l'importazione e l'esportazione delle merci esenti da diritti di confine e la emissione delle bollette di legittimazione per le merci soggette a tale vincolo possono, nei luoghi che verranno designati dal Ministero, essere affidate alle brigate del Corpo della guardia di finanza.

Queste brigate, per le accennate operazioni, sono considerate come sezioni doganali.

Art. 6.

Le presenti disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 1892.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1891.

UMBERTO.

G. Colombo.

Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.

(N.B. Le tabelle annesse al presente decreto saranno pubblicate in un prossimo numero della Gazzetta).

Tabella A.

Tabelle annesse al [Regio Decreto 24 dicembre 1891 n. 725](#), che approva l'organico degli Uffici doganali, [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del giorno 8 gennaio 1892](#).

Avvertenze.

1. Quando nelle dogane aperte al deposito sotto diretta custodia non sianvi edifici specialmente destinati per la custodia dei salumi, degli olii, dei formaggi, dei vini, delle bevande spiritose, delle materie infiammabili e dei legnami, le Dogane non ammettono tali generi al deposito sotto diretta custodia, ma li ammettono pero' al deposito in magazzini di proprieta' privata.

Dalle Dogane aperte al deposito sotto diretta custodia non possono essere concessi depositi privati per altre merci, se non vi siano specialmente autorizzate dalla presente tabella.

Le Dogane non aperte al deposito sotto diretta custodia concedono i depositi privati soltanto se vi siano autorizzati dalla presente tabella ed esclusivamente per le merci nella medesima rispettivamente per ogni dogana indicate.

2. Le facolta' delle Dogane per l'importazione, il transito, il deposito, l'esportazione, la circolazione e il cabotaggio dei sali e tabacchi, e per il deposito del sale nella Sicilia sono determinate dal titolo I del Regolamento approvato col regio decreto n. 4809 (serie 3^a), del 14 luglio 1887.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(Tabella [pubblicata in G.U. n. 14 del 19/01/1892](#))

Tabella B.

Merci soggette a dazio di entrata delle quali e' permessa l'importazione nelle dogane di secondo ordine.

Avvertenze.

Le merci esenti da diritti di confine, gli oggetti portati dai viaggiatori nel rispettivo bagaglio e destinati a loro uso particolare, purché non siano sottoposti all'obbligo del contrassegno, possono essere importati per qualsiasi dogana.

Per qualsiasi dogana possono pure essere introdotti gli oggetti portati dai merciai ambulanti per il loro commercio, purché non siano sottoposti all'obbligo del contrassegno ed a diritti di confine il cui ammontare complessivo superi lire centocinquanta.

Anche i posti d'osservazione sono autorizzati a sdaziare le merci che seco portano i viaggiatori per uso particolare nei rispettivi bagagli, purché non siano sottoposte all'obbligo del contrassegno ed i diritti che le gravano non superino lire venti.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(Tabella [pubblicata in G.U. n. 14 del 19/01/1892](#))